

# COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

*Città Metropolitana di Catania*

Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871

## ORDINANZA SINDACALE

N. 7 del 21-05-2024

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER ELIMINAZIONE STERPAGLIE E PULITURA TERRENI. PREVENZIONE RISCHIO INCENDI - integrazione all'ordinanza n 4**

### **Premesso:**

- che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, o anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle già menzionate aree,
- che tali evidenze costituiscono anche una importante condizione di limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale,

**Ritenuto** necessario imporre il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

**Visto** il D.A, n 114/GAB dell'Assessorato Territorio e dell'Ambiente che decreta la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre

**Rilevato** che l'ordinanza n 4 del 29 aprile 2024 prevedeva obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici. Nel periodo compreso tra il **13 Giugno 2024 ed il 15 Ottobre 2024 è fatto**

---

*SINDACO - Ordinanza n. 7 del 21-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.*

**divieto**, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, **di accendere fuochi**, salvo deroghe previste.

**Considerato** che risulta altresì necessario mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade pubbliche, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

**Preso Atto** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

**Verificato** che sussistono motivi pregiudizievoli di carattere igienico – sanitario e di degrado ambientale;

**Richiamate** le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e, in particolare, gli artt. 29, 31 e 33, del codice della strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992).

**Visto** l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n.267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

**Vista** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

**Visti** gli artt. 423 e 423 bis 449 e 650 C.P.

**Visto:**

- Il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;
- il D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 smi;

## **ORDINA**

A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere del territorio:

1. taglio della vegetazione incolta
2. Taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il terreno pubblico e privato da incendi;

---

*SINDACO - Ordinanza n. 7 del 21-05-2024 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.*

5. è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le stesse, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
6. è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari di terreni, di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
7. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
8. è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

Ad integrazione dell'ordinanza n. 4 del 29 aprile 2024, di estendere il periodo compreso tra il **21 Maggio al 12 Giugno 2024** ed dal **16 Ottobre al 31 Ottobre 2024** è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, **di accendere fuochi**, salvo deroghe previste.

Le **trasgressioni alla presente Ordinanza**, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la **sanzione amministrativa d'importo variabile da €. 25,00 ad €. 500,00** come stabilito dall'art. 7 bis de D.Lgs 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n.689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. **In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate** e fatta salva la comunicazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

**CHIUNQUE ABBA NOTIZIE DI UN INCENDIO** nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso al:

- *Corpo forestale della Regione Sicilia* Tel.115
- *Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco* Tel. 115
- *Comando dei Carabinieri* Tel.112
- *Polizia di Stato* Tel.113
- *Comando Polizia Municipale* Tel. 0933/991460-
- *Sindaco* 0933/990014-0933991416
- *Protezione Civile* 0933/990034-0933990031.

Egual obbligo incombe ai Comandi sopracitati per segnalazioni reciproche.

Alla attività di prevenzione incendi potranno concorrere le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, coordinate dall'Ufficio Comunale di protezione Civile.  
Ai sensi dell'art .40 della legge Regionale 16/96 si applicano, per quanto compatibili gli artt.17/bis e il 59 del TULPS.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa a:
- Comando di polizia Municipale di Mirabella Imbaccari.
- Responsabile dell'Area III di questo Comune, al fine di provvedere per gli spazi e le aree di pertinenza comunale, nonché per il decespugliamento e l'asportazione di sterpaglie e vegetazione, facilmente incendiabili, presenti lungo le scarpate ed ai bordi laterali delle vie di comunicazione della rete stradale di competenza comunale in ambito urbano e/o periferico.
- Città Metropolitana di Catania;
- Libero Consorzio di Enna per il decespugliamento e l'asportazione di sterpaglie e vegetazione facilmente incendiabili, presenti lungo le scarpate ed i bordi laterali delle vie di comunicazione della rete stradale di rispettiva competenza e ricadenti nel territorio di questo Comune;
- Stazione dei Carabinieri di Mirabella Imbaccari,
- Comando di Distaccamento Corpo Forestale di Caltagirone,
- Prefettura di Catania.

### *INFORMA*

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) SICILIA sezione staccata di Catania, entro 60 giorni della data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune.

**Il Sindaco**

*Giovanni Ferro*

*(Sottoscritto con firma digitale)*